

# Responsabilità amministrativo-contabile e riforma Corte dei Conti: molti aspetti ancora da chiarire per DS, DSGA e componenti consigli di istituto

Di **Reginaldo Palermo** - 12/01/2026

## Breaking News



Entrerà in vigore il 21 gennaio prossimo la **Legge 7 gennaio 2026, n. 1**, in materia di *Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale*.

Il provvedimento introduce un insieme di interventi mirati che incidono in modo significativo sul sistema della responsabilità amministrativa e sui compiti della Corte dei conti.

La riforma affronta temi centrali quali la responsabilità per danno erariale, il controllo preventivo di legittimità, l'assicurazione obbligatoria per i soggetti che gestiscono risorse pubbliche, i controlli sui contratti pubblici – con particolare attenzione a PNRR e PNC – e conferisce al Governo una delega per il riordino complessivo delle funzioni della Corte dei conti.

L'**ANP** (Associazione nazionale presidi) esprime una valutazione complessivamente positiva della legge, ritenendo che essa risponda all'esigenza, più volte rappresentata, di maggiore prevedibilità e tutela per i dirigenti scolastici, chiamati quotidianamente a operare in un quadro normativo complesso e in continua evoluzione.

## Colpa grave: una definizione normativa puntuale

Uno degli elementi di maggiore rilievo è l'introduzione di una **definizione legislativa di "colpa grave"**, finora affidata in larga misura alla discrezionalità interpretativa della giurisprudenza contabile. La colpa grave

viene ora ricondotta a ipotesi tipizzate, quali la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di fatti incontrovertibilmente esclusi dagli atti o la negazione di fatti che dagli stessi risultino con certezza.

Vengono inoltre precisati i criteri di valutazione della colpa grave, imponendo di considerare il grado di chiarezza delle norme violate e l'inescusabilità dell'inosservanza. È generalizzato il principio, già previsto dal Codice dei contratti pubblici, secondo cui la colpa grave è esclusa quando la condotta derivi dal riferimento a orientamenti giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

## Controllo preventivo e riduzione del rischio contabile

Di particolare importanza – sempre secondo l'Anp – è l'ampliamento dell'esclusione della colpa grave nei casi in cui il danno derivi da atti sottoposti a **controllo preventivo di legittimità** e regolarmente visti e registrati dalla Corte dei conti. L'esclusione non è più limitata ai profili esaminati nel controllo, ma si estende anche agli atti presupposti richiamati o allegati. In questo modo viene valorizzato il controllo preventivo come strumento di garanzia e si riduce sensibilmente il rischio di un doppio giudizio sugli stessi atti.

## Limiti certi alla responsabilità erariale

La legge introduce un'innovazione di grande rilievo trasformando il **potere riduttivo del danno** da facoltà a obbligo per la Corte dei conti. Salvo i casi di dolo o illecito arricchimento, il giudice contabile dovrà quindi limitare la condanna a un importo non superiore al 30% del danno accertato e, in ogni caso, entro il doppio della retribuzione lorda annua percepita nell'anno della condotta lesiva (o del corrispettivo per il servizio reso).

Per la prima volta vengono quindi fissati **limiti quantitativi certi** alla responsabilità per colpa grave. Nella quantificazione del danno, la Corte dovrà inoltre tenere conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata e dei vantaggi comunque conseguiti, recependo espressamente il principio della *compensatio lucri cum damno*.

## Rapporti tra organi politici e tecnici e prescrizione

La riforma rafforza anche il principio di **leale collaborazione** tra organi politici e tecnici: per gli atti di competenza tecnica, la responsabilità non si estende agli organi politici che abbiano agito in buona fede – presunta fino a prova contraria – qualora gli atti siano stati proposti o sottoscritti dai responsabili tecnici in assenza di pareri formali contrari.

Viene inoltre chiarito che il termine di **prescrizione quinquennale** decorre dalla data del fatto dannoso e non dal momento della scoperta, salvo il caso di occultamento doloso, ora circoscritto a condotte attive o a violazioni di specifici obblighi di comunicazione.

## Assicurazione obbligatoria: tutele e nodi da chiarire

Tra le novità più significative figura l'introduzione dell'**obbligo di stipulare una polizza assicurativa**, prima dell'assunzione dell'incarico, a copertura dei danni patrimoniali cagionati per colpa grave da chiunque gestisca risorse pubbliche. I dirigenti scolastici, in quanto dirigenti ai sensi del D.lgs. n. 165/2001 e gestori di fondi istituzionali, beneficiano di una tutela che riduce i rischi personali connessi all'esercizio della funzione e contrasta la cosiddetta "paura della firma".

L'ANP sottolinea un **aspetto che già la nostra testata aveva evidenziato fin da subito**: l'obbligo assicurativo, così come formulato, potrebbe estendersi anche ai componenti eletti dei consigli di istituto (con esclusione degli studenti minorenni), con possibili ricadute in termini di costi e responsabilità. Su questo punto l'ANP sollecita un urgente chiarimento ministeriale, sia sulle modalità di assolvimento dell'obbligo sia sulla copertura finanziaria delle eventuali polizze.

## Nuovi controlli su appalti, PNRR e PNC

La legge aggiorna infine il regime dei **controlli preventivi di legittimità**, estendendoli a tutti gli appalti sopra soglia europea e introducendo una disciplina speciale per i contratti finanziati con risorse PNRR e PNC. Per questi ultimi, il controllo si concentra sugli atti di aggiudicazione e sugli atti conclusivi delle procedure, con termini perentori: decorso il termine di 30 giorni senza pronuncia della Corte, l'atto si intende registrato ed è esclusa la responsabilità erariale.

Pur comportando un onere amministrativo aggiuntivo, la previsione

consente alle amministrazioni di operare con maggiore certezza nei tempi, evitando rallentamenti decisionali su interventi strategici.